

Publicato il 28/11/2016

N. 00761/2016 REG.PROV.COLL.  
N. 00224/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**sezione staccata di Latina (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 224 del 2016 R.G., proposto da -OMISSIS-s.p.a., in persona del legale rappresentante, e la -OMISSIS- s.a., in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dagli avvocati Angelo Clarizia e Gennaro Macrì, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avvocato Iazzetta in Latina, viale dello Statuto n. 19;

*contro*

il comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Giannetti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Salvigni, in Latina, viale dello Statuto n. 24;

*nei confronti di*

Impresa -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Boifava, Enzo Giacometti e Giovanni Malinconico, presso il cui studio in Latina, via Farini n. 4, è elettivamente domiciliata;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione*

quanto al ricorso principale e ai primi e secondi motivi aggiunti, della determina dirigenziale n. -OMISSIS-del 5 febbraio 2016, recante aggiudicazione della gara per l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, nettezza urbana e affini, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente e, in particolare, dei verbali di gara, nella parte in cui hanno disposto l'ammissione al procedimento dell'aggiudicataria e ritenuto non anomala la sua offerta e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per la declaratoria del diritto della ricorrente al subentro in tale contratto ovvero – e in subordine – per la condanna del comune di -OMISSIS- al risarcimento dei danni;

quanto ai terzi motivi aggiunti, della nota 27 giugno 2016 del dirigente del settore governance del comune di -OMISSIS-, recante comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione del 5 febbraio 2016, ex articolo 48, comma 2, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e della -OMISSIS- s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2016 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

La controversia all'esame si riferisce alla gara indetta in data 28 gennaio 2015 dal comune di -OMISSIS- avente a oggetto l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, nettezza urbana e affini.

Con determina n.-OMISSIS-del 5 febbraio 2016 il competente dirigente approvava gli atti di gara e aggiudicava alla Impresa -OMISSIS- s.r.l. la gara, precisando che l'aggiudicazione sarebbe divenuta definitiva una volta eseguita

la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e demandando all'ufficio appalti e contratti la redazione del contratto e la relativa stipula.

Contro il provvedimento di aggiudicazione descritto, proponevano ricorso la -OMISSIS- e la -OMISSIS- s.a., nelle qualità di mandataria e mandante di un costituendo RTI.

Esse denunciavano che illegittimamente il comune di -OMISSIS- aveva ammesso alla gara l'aggiudicataria che al contrario avrebbe dovuto essere esclusa in quanto: a) essa è priva dei requisiti di moralità professionale ex articolo 38, lett. c), d.lg. 12 aprile 2006, n. 163 dato che: a1) la dichiarazione in ordine all'inesistenza di precedenti pregiudizievoli resa da uno dei suoi procuratori sarebbe falsa esistendo a suo carico un precedente penale definitivo che il comune di -OMISSIS- ha invece ritenuto non incidente sulla moralità professionale; a2) a carico di esponenti aziendali (e precisamente a carico di tre ex procuratori, dell'ex socio di maggioranza, dell'ex responsabile tecnico per l'albo nazionale dei gestori ambientali e dell'ex direttore tecnico) esiste una sentenza "patteggiata" di condanna per reati incidenti sulla moralità professionale (corruzione, turbata libertà degli incanti, truffa e falso in atto pubblico) che parimenti il comune di -OMISSIS- non ha considerato (l'esistenza di tale condanna a carico di esponenti aziendali cessati nell'anno anteriore alla pubblicazione del bando risulta dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante che si limitava – senza enunciare i titoli di reato – a "puntualizzare" che tale sentenza, pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Monza il -OMISSIS-, non fosse passata in giudicato e che contro la stessa fosse in corso di presentazione ricorso per Cassazione); b) la sua offerta è anomala.

Si costituivano in giudizio il comune di -OMISSIS- e l'aggiudicataria, che depositava in data 5 aprile 2016 un ricorso incidentale con il quale, a sua volta, contestava la legittimità dell'ammissione alla gara del RTI delle ricorrenti.

In data 16 maggio 2016 le ricorrenti proponevano un (primo) atto recante motivi aggiunti coi quali – a seguito del deposito delle giustificazioni dell’aggiudicataria – puntualizzavano le proprie censure in merito all’anomalia dell’offerta di quest’ultima (che, invero nel ricorso introduttivo era dedotta in modo generico).

Un secondo ricorso recante motivi aggiunti era quindi depositato il 16 giugno 2016; le ricorrenti non hanno impugnato nuovi atti o sostanzialmente dedotto ulteriori motivi ma hanno puntualizzato le censure (contenute nel secondo motivo del ricorso principale) relative alla carenza del requisito della moralità professionale essendo nelle more del processo venute a conoscenza che la sentenza “patteggiata” pronunciata a carico degli esponenti aziendali e impugnata con ricorso per cassazione era divenuta definitiva poiché il ricorso era stato definito con la sentenza della Corte di Cassazione n. -OMISSIS-in senso sfavorevole a questi ultimi (specificamente il ricorso per cassazione è stato accolto relativamente alla sola determinazione delle pene accessorie mentre sono state confermate le pene principali).

La trattazione del ricorso, originariamente fissata all’udienza pubblica del 14 luglio 2016, era rinviata, in quanto in data 27 giugno 2016 il comune di -OMISSIS- inviava alla ricorrente una nota – oggetto dell’impugnazione proposta coi terzi motivi aggiunti – con cui comunicava di aver preso atto della citata sentenza della Corte di Cassazione, di ritenere che essa non incidesse sulla “moralità professionale” della -OMISSIS-e che pertanto l’aggiudicazione a suo favore disposta il 5 febbraio 2016, da qualificarsi come aggiudicazione definitiva, dovesse intendersi efficace ex articolo 48 d.lg. n. 163 del 2006.

Il ricorso, quindi, era rifissato all’udienza pubblica del 3 novembre 2016.

Con ordinanza n. -OMISSIS-la sezione dichiarava l’improcedibilità della istanza incidentale di accesso proposta dalle ricorrenti coi “terzi” motivi aggiunti avendo queste ultime dichiarato di non avervi più interesse.

DIRITTO

Preliminarmente occorre esaminare alcune questioni di rito.

La prima attiene alla impugnabilità della determinazione dirigenziale n.-OMISSIS-del 5 febbraio 2016 e rimanda alla qualificazione di tale atto.

Come è noto il provvedimento che definisce il procedimento di gara e che il concorrente non escluso e che non sia risultato vincitore ha l'onere di impugnare è l'aggiudicazione definitiva, mentre l'aggiudicazione provvisoria è considerata ancora un atto endoprocedimentale, inidoneo a produrre effetti nei rapporti intersoggettivi e come tale non autonomamente impugnabile.

Nel caso all'esame l'atto impugnato ha un contenuto ambiguo dato che si autoqualifica come aggiudicazione provvisoria (e da ciò dovrebbe discendere l'inammissibilità del ricorso principale) ma dispone anche che la provvisoria aggiudicazione divenga automaticamente definitiva a seguito della verifica (evidentemente positiva) del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ammissione alla gara (generali e speciali); dalla clausola che demanda all'ufficio appalti e contratti la redazione e stipulazione del contratto pareva del resto dedursi che non fosse previsto un successivo atto che in qualche modo desse conto del positivo riscontro del possesso dei requisiti e che conseguentemente aggiudicasse definitivamente o prendesse atto che per effetto dell'eseguita verifica l'aggiudicazione provvisoria fosse divenuta definitiva (il difensore del comune – sollecitato a fornire chiarimenti al riguardo già in occasione della camera di consiglio del 26 maggio 2016 – affermava che il provvedimento del 5 febbraio 2016 dovesse intendersi come ormai definitivo e che, soprattutto, non fosse prevista l'emanazione di un atto che formalmente aggiudicasse definitivamente alla -OMISSIS-la gara o che prendesse atto del positivo riscontro del possesso dei requisiti di ammissione in capo alla stessa). Peraltro, ciononostante, il comune ha adottato la nota impugnata coi terzi motivi aggiunti coi quali ha comunicato gli esiti della verifica del possesso dei requisiti e chiarito il carattere di aggiudicazione definitiva del provvedimento del 5 febbraio 2016.

Insomma – e per concludere sul punto – il ricorso avverso tale provvedimento è ammissibile.

Un ulteriore problema è quello dell'ordine di trattazione delle questioni; nella fattispecie è stato infatti proposto un ricorso incidentale “escludente” il cui esame – in base alla giurisprudenza per lungo tempo seguita anche da questa sezione – avrebbe carattere pregiudiziale rispetto all'esame del ricorso principale nel senso che la fondatezza del ricorso incidentale escludente – con il quale cioè si contesti il possesso dei requisiti di ammissione alla gara del ricorrente principale – farebbe venir meno la legittimazione al ricorso di quest'ultimo, così determinando l'inammissibilità del ricorso principale per carenza di legittimazione attiva.

Come è noto questa impostazione non può più essere seguita dato che essa è stata dichiarata non compatibile con il diritto comunitario dalla recente sentenza della Corte giustizia UE, grande sezione, 05/04/2016, n. 689; peraltro il Consiglio di Stato ha recentemente chiarito che il principio affermato dalla Corte di Giustizia europea va comunque coordinato con il principio secondo cui chi agisce in giudizio deve avervi interesse (articolo 100 c.p.c.) giungendo alla conclusione che *“l'esame del ricorso principale a fronte della proposizione di un ricorso incidentale "escludente" (evidentemente fondato perché altrimenti il problema non potrebbe porsi) è doverosa, a prescindere dal numero delle imprese che hanno partecipato alla gara, quando l'accoglimento dello stesso produce, come effetto conformativo, un vantaggio, anche mediato e strumentale, per il ricorrente principale, tale dovendosi intendere anche quello al successivo riesame, in via di autotutela, delle offerte affette dal medesimo vizio riscontrato con la sentenza di accoglimento, mentre resta compatibile con il diritto europeo sull'effettività della tutela in subiecta materia una regola nazionale che impedisce l'esame del ricorso principale nelle ipotesi in cui dal suo accoglimento il ricorrente principale non ricavi, con assoluta certezza, alcuna utilità (neanche in via mediata e strumentale)”* (in questo senso Consiglio di Stato, sez. III, 26 agosto 2016, n. 3708).

Nella fattispecie il problema in realtà non si pone poiché il ricorso incidentale, come oltre si vedrà, è infondato, per cui si esaminerà prima il ricorso principale (coi relativi motivi aggiunti) e poi il ricorso incidentale.

Il ricorso principale – come integrato dai secondi e terzi motivi aggiunti (i primi motivi aggiunti, come oltre si vedrà si riferiscono alla verifica dell'anomalia dell'offerta) - è fondato.

Con il primo motivo, come accennato, le ricorrenti sostengono che la - OMISSIS- avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto la dichiarazione resa da uno dei suoi procuratori in ordine all'inesistenza di pregiudizi penali ex articolo 38, lett. c) d.lg. n. 163 è falsa, essendo il medesimo stato condannato con decreto penale irrevocabile del 23 febbraio 1998 (da quel che è dato capire per i reati di violenza privata, lesioni personali e minaccia alla pena di mesi tre coi benefici della “sospensione condizionale” e della “non menzione”).

Questa situazione era stata anche segnalata in corso di gara ma il comune di - OMISSIS- ha ritenuto che la dichiarazione non veritiera fosse irrilevante in quanto – anche a prescindere dalla risalenza della condanna e dalla sua scarsa entità - resa da soggetto (procuratore) che, per i suoi limitati poteri, non sarebbe stato tenuto a presentarla.

Le ricorrenti obiettano che, quand'anche la dichiarazione non fosse stata necessaria, essa è stata comunque resa ed è risultata falsa e già ciò giustificerebbe l'esclusione dato il rilievo di tali dichiarazioni e la necessità che esse siano complete e veritiere. Esse sostengono altresì che il soggetto che ha reso la dichiarazione era titolare di poteri di rilevanza tale da renderlo assimilabile a un amministratore di fatto con conseguente non superfluità della sua dichiarazione.

Il motivo è infondato.

Va premesso che a rigore la dichiarazione resa dal soggetto in questione non può qualificarsi falsa ma soltanto incompleta. Egli ha infatti dichiarato che non sussistono a suo carico condanne definitive per “reati gravi ... che

incidono sulla moralità professionale” e non sembra contestabile che il precedente a suo carico sia chiaramente estraneo alla sfera professionale (a parte l’entità della pena e soprattutto il carattere talmente risalente nel tempo della condanna da lasciar presumere che addirittura l’interessato possa averla dimenticata, tanto più che essa non è menzionata nel certificato del casellario); la dichiarazione quindi non è falsa ma è senz’altro incompleta dato che l’articolo 38 impone al dichiarante di indicare tutte le condanne subite, comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione, in modo da permetterne la valutazione alla stazione appaltante; in questo caso il precedente è stato taciuto ma l’incompletezza della dichiarazione non potrebbe giustificare l’esclusione del concorrente in base al disposto dello stesso articolo 38 (dato che il precedente non è grave, è assai risalente nel tempo e non attiene alla sfera professionale). A ciò si aggiunge che appare condivisibile anche il rilievo della non necessità di tale dichiarazione dato che effettivamente essa è stata resa (presumibilmente a scopo tuzioristico in relazione alle incertezze cui dà luogo l’orientamento che obbliga alla dichiarazione anche i cd. amministratori di fatto) da un soggetto i cui poteri non hanno latitudine tale da permetterne la qualificazione come amministratore.

Il primo motivo è quindi infondato.

È invece fondato il secondo motivo anche se il discorso è molto più articolato.

Va premesso in punto di fatto che:

a) nella dichiarazione relativa ai requisiti ex articolo 38, lett. c) datata 3 marzo 2015 il legale rappresentante della -OMISSIS-segnalava che a carico dei signori -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-(cessati tutti dall’incarico di procuratori in data 11 dicembre 2013 e -OMISSIS- -OMISSIS- anche da quello di responsabile tecnico per l’albo nazionale gestori ambientali il 13 dicembre 2013), -OMISSIS- -OMISSIS-(socio di maggioranza per una quota pari al 90% del capitale sociale fino al 17 aprile 2014, data di



trasferimento della quota stessa per donazione alla moglie -OMISSIS-) e -OMISSIS-(cessato dall'incarico di responsabile tecnico il 11 marzo 2014) era stata pronunciata dal G.U.P. di Monza una sentenza (a seguito di "patteggiamento") di condanna, non ancora passata in giudicato e avverso la quale era "in corso di proposizione" ricorso per cassazione;

b) in concreto il G.U.P. su richiesta delle parti ex articolo 444 c.p.p. condannava -OMISSIS- -OMISSIS-, ex socio di maggioranza dell'aggiudicataria, alla pena della reclusione per anni 4 e mesi tre; -OMISSIS--OMISSIS-, ex procuratore, alla pena di anni 3 e mesi otto; -OMISSIS- -OMISSIS-, ex procuratore e ex responsabile tecnico per l'albo gestori ambientali, alla pena di anni 3 e mesi uno, e -OMISSIS--OMISSIS-, ex procuratore, alla pena di anni 3; -OMISSIS-, ex direttore tecnico, era condannato alla pena di 8 mesi di reclusione. I reati ascritti sono corruzione, turbata libertà degli incanti, truffa e falso; per il signor -OMISSIS- il reato ascritto è la turbata libertà degli incanti;

c) le ricorrenti in data 27 gennaio 2016 segnalavano tale circostanza al comune;

d) seguiva il 5 febbraio 2016 il provvedimento di aggiudicazione impugnato;

e) come accennato, il ricorso per Cassazione ha avuto esito sostanzialmente sfavorevole per i soggetti interessati dato che la Cassazione con sentenza n. -OMISSIS- respingeva i ricorsi di -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-(salvo che per la parte relativa alla durata delle pene accessorie) e dichiarava inammissibile il ricorso di -OMISSIS-.

Ciò premesso va rilevato che – poiché le condanne che incidono sui requisiti di ammissione sono quelle riportate dai soggetti cessati dalla carica in epoca anteriore a un anno rispetto alla data di pubblicazione del bando e poiché quest'ultimo è stato pubblicato il -OMISSIS- – ai fini della ammissione o esclusione rilevano le sole condanne riportate da esponenti aziendali cessati dalla carica successivamente al 26 gennaio 2014.

Sono quindi rilevanti nella fattispecie le sole condanne riportate da -OMISSIS- -OMISSIS-, ex socio di maggioranza al 90% fino al 17 aprile 2014 e da -OMISSIS-, ex direttore tecnico cessato dall'ufficio il 11 marzo 2014; le condanne degli altri soggetti (ex procuratori e ex responsabile tecnico per l'albo dei gestori ambientali) non sono invece rilevanti perché si riferiscono a soggetti cessati dai rispettivi incarichi in data antecedente di oltre un anno rispetto al 26 gennaio 2014.

Che le condanne riportate da -OMISSIS- -OMISSIS-, ex socio di maggioranza al 90%, e da -OMISSIS-, ex direttore tecnico, rientrino a pieno titolo tra quelle rilevanti ex articolo 38 non può essere seriamente messo in discussione (tra l'altro uno degli episodi di corruzione contestati si riferisce proprio alla gara relativa al comune di -OMISSIS-); la circostanza che al tempo della dichiarazione la sentenza patteggiata non fosse definitiva (sulla necessità che la sentenza patteggiata sia definitiva ai fini dell'articolo 38 le parti hanno ampiamente disquisito nei loro scritti difensivi) è alla luce delle circostanze di fatto successive irrilevante perché la sentenza è comunque divenuta definitiva in epoca anteriore all'aggiudicazione e per regola assolutamente pacifica i requisiti di ammissione devono essere posseduti non solo al tempo della presentazione della domanda ma anche al momento dell'aggiudicazione e della stipulazione del contratto.

Resta la questione della “dissociazione” – dato che l'esclusione non opera se l'impresa “dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata” - su cui le parti hanno pure ampiamente esposto le loro opinioni (con richiamo anche di precedenti giurisprudenziali relativi proprio alla vicenda dell'aggiudicataria che ha dato luogo a un cospicuo contenzioso trattandosi di uno dei principali operatori economici del settore).

Ad avviso del Collegio gli atti dissociativi posti in essere nei confronti di -OMISSIS-sono formalmente adeguati dato che risulta dimostrato che l'aggiudicataria ha effettivamente cessato ogni rapporto di collaborazione con

questo soggetto a partire da maggio 2014 e definito transattivamente i rapporti economici nel novembre 2014.

Le ricorrenti sostengono invero la tesi secondo cui -OMISSIS- non solo non sarebbe stato estromesso dalla società ma avrebbe mantenuto in luogo dell'incarico di "direttore tecnico" quello di "direttore operativo". La -OMISSIS-, invece, dopo aver premesso che il signor -OMISSIS- non è mai stato un suo dipendente ma che con tale soggetto era stato stipulato un contratto di lavoro autonomo avente a oggetto un'attività di consulenza, sostiene che tutti gli incarichi di cui egli era titolare sono stati revocati e che è stata esercitata l'azione risarcitoria nei suoi confronti che è stata definita con un accordo in forza del quale l'interessato ha accettato di corrispondere a titolo di risarcimento una parte dei compensi spettantigli per la sua attività professionale che sono stati di conseguenza decurtati in pari misura.

Quanto sostenuto dalla -OMISSIS- trova sostanziale conferma nella documentazione depositata (in particolare nella documentazione depositata il 20 giugno 2016).

Diverso è invece il discorso relativamente a -OMISSIS- -OMISSIS-, ex socio di maggioranza della società; tale soggetto che, nella sentenza di patteggiamento viene definito amministratore di fatto della società, ha ceduto la propria partecipazione alla propria moglie convivente in data 17 aprile 2014; quest'ultima a sua volta è stata amministratrice della società dal marzo 2000 al gennaio 2014.

Il Collegio condivide l'assunto delle ricorrenti secondo cui il trasferimento alla moglie convivente della quota (peraltro quasi totalitaria dato che si tratta del 90% del capitale sociale) posseduta dall'ex socio -OMISSIS- -OMISSIS-, condannato per gravissimi reati compiuti nella veste di "amministratore di fatto" della società (in un periodo in cui la moglie era formalmente l'amministratore della stessa), non appare certo sintomatico di una completa rottura di ogni rapporto tra il condannato e la società. È più che plausibile

supporre che il soggetto in questione sia, attraverso la moglie convivente, tuttora in grado di esercitare influenza sulla società.

A questo discorso viene obiettato che la moglie dell'ex socio non è stata né indagata né condannata nell'ambito del procedimento penale, pur essendo l'amministratore della società nel periodo in cui sono stati commessi i reati, per cui possiede i requisiti di moralità richiesti dalla legge e che l'amministrazione attualmente spetta a altri soggetti – estranei alla famiglia - OMISSIS-- i cui poteri sono di ampiezza tale da permettere loro di gestire la società senza possibilità di interferenza da parte del socio di maggioranza.

A questi rilievi va opposto che la circostanza che la moglie dell'ex socio fosse amministratore della società nel periodo di commissione dei reati (mentre il marito ne era l'amministratore di fatto secondo quanto risulta dalla sentenza di condanna) rende più che dubitabile che egli non sia in grado di influire sulle decisioni della società (le ricorrenti hanno oltretutto documentato come marito e moglie siano contitolari di altre società); quanto al rilievo della attuale titolarità delle cariche amministrative in capo a soggetti estranei alla famiglia essa, a parere del Collegio, appare poco significativa dato che la titolarità di una quota del 90% del capitale di una società rende il socio di maggioranza assoluto arbitro delle decisioni; quanto al risarcimento dei danni ottenuto dalla società (è documentato che i quattro ex procuratori condannati e lo stesso -OMISSIS- -OMISSIS-hanno risarcito la società corrispondendo – da quel che è dato capire - la complessiva somma di euro 200.000, di cui 65.000 da parte dell'ex socio di maggioranza) va rilevato che il Collegio non condivide la giurisprudenza che ha apprezzato favorevolmente tale circostanza apparendo evidente che – dato l'assetto proprietario della società – tale risarcimento, che a fronte della gravità della condotta sanzionata e del danno arrecato alla società appare relativamente modesto, quasi finisce per costituire una sorta di partita di giro.

La società obietta che una diversa interpretazione si risolverebbe in una sorta di espropriazione perché costringerebbe a trasferire a terzi la quota

nell'azienda in assenza del benchè minimo fondamento normativo.

In contrario va osservato che l'eventuale trasferimento a terzi sarebbe una libera scelta dell'interessato e che il ragionamento proposto avrebbe un fondamento se la esclusione dalle gare fosse senza termine ma – poiché essa si riferisce ai soli ex soci (e in genere agli ex esponenti aziendali) cessati nell'anno anteriore alla pubblicazione del bando – è chiaro che si tratta di una sanzione di durata transitoria che non implica alcuna espropriazione di fatto. Del resto già attualmente la preclusione derivante dalla norma in questione è cessata dato che è trascorso ben più di un anno dalla condanna subita da - OMISSIS- -OMISSIS-, salvo ritenere che la preclusione operi a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza nel qual caso essa cesserebbe nel prossimo mese di gennaio 2017 (o meglio la condanna cesserebbe di essere rilevante per le gare indette in epoca successiva).

Va poi aggiunto che l'applicazione della norma sulla “dissociazione” della società nel caso di condanne penali che abbiano colpito il socio di maggioranza deve avvenire con gli adattamenti resi necessari dal fatto tra la società e il socio di maggioranza esiste una alterità soggettiva solo formale e ciò impone anche un particolare rigore nella relativa valutazione; ciò è dimostrato dal rilievo che è difficile ipotizzare un comportamento dissociativo della società nei confronti di chi ne sia sostanzialmente il proprietario e infatti nel caso in esame la “dissociazione” risulterebbe dalla corresponsione di un risarcimento del danno alla società (che si risolve sul piano economico in un apporto di risorse del socio di maggioranza al soggetto da esso formalmente distinto ma che egli sostanzialmente “possiede”) e dal trasferimento della quota da parte del socio di maggioranza a altro soggetto, che non è un comportamento dissociativo della società (che è ovviamente estranea al negozio traslativo della quota) ma un semplice mezzo di cui il socio di maggioranza si serve per far venir meno la causa di esclusione dalle gare.

Può ora passarsi al terzo motivo – come sviluppato nei primi motivi aggiunti – che attiene, come accennato, alla questione dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria.

La tesi delle ricorrenti è che il comune di -OMISSIS- ha sostanzialmente ommesso di eseguire una serie verifica della sostenibilità dell'offerta della -OMISSIS-, così incorrendo in un vizio istruttorio.

In sostanza le ricorrenti denunciano che l'offerta della -OMISSIS— che tra l'altro già prevede un “risicatissimo” utile d'impresa del 1,5% - è palesemente insostenibile economicamente e che il comune, anziché eseguire una approfondita verifica come già sarebbe stato imposto proprio dalla minima misura dell'utile previsto, ha accettato acriticamente elementi e dati la cui erroneità e contraddittorietà risulterebbe evidente e non ha operato alcuna verifica in ordine alle affermazioni della -OMISSIS-di poter beneficiare di costi – in particolare del lavoro – sensibilmente più bassi di quelli dei concorrenti.

In particolare le ricorrenti denunciano: a) che i costi del lavoro risultano determinati in base alle tabelle ministeriali Fise Assoambiente vigenti nel 2013, benchè vi fossero nuove tabelle sin dal mese di febbraio 2015; ne risulta quindi una sottostima dei costi del personale; al riguardo le ricorrenti evidenziano che la -OMISSIS-nelle proprie giustificazioni sostiene di aver ridotto i costi risultanti dalle tabelle del 2015 per tener conto dell'abolizione dell'IRAP, di una asserita e indimostrata minore incidenza dell'aliquota INAIL e dei costi che essa già sostiene per assicurare il servizio (la -OMISSIS-è infatti il gestore “uscente”); tuttavia, ad avviso delle ricorrenti, solo l'abolizione dell'IRAP ha effettivamente inciso sui costi risultanti dalle tabelle del 2015, mentre le altre affermazioni della -OMISSIS-sono del tutto inidonee a dar conto dei costi dato che l'affermazione circa la minore incidenza dell'aliquota INAIL è del tutto indimostrata e il riferimento ai costi sostenuti per assicurare il servizio nel 2014 (in vigenza quindi delle tabelle del 2013) non pertinente dato che il servizio da assicurare è diverso (per

contenuto della prestazione) e quindi implica costi di personale diversi; b) che i costi per automezzi e attrezzature sono parimenti sottostimati e giustificati sulla base della mera affermazione, non suffragata da alcun elemento, circa risparmi e condizioni di favore di cui fruirebbe l'impresa (ma che, in difetto di qualsiasi documentazione in grado di suffragarli, risultano praticamente impossibili da verificare); c) la mancata o inidonea giustificazione di una serie di costi relativi a forniture offerte (bidoni, cassonetti, contenitori etc. ...); d) la mancata giustificazione analitica dei costi per la comunicazione; e) la mancata giustificazione analitica dei costi per progettazione, messa in esercizio e manutenzione del previsto centro di raccolta; a questo riguardo le ricorrenti evidenziano come esse, relativamente al centro di raccolta, abbiano conseguito il medesimo punteggio della -OMISSIS-; a fronte di un identico punteggio, esse ipotizzano una tendenziale omogeneità delle due offerte relativamente a questo elemento e, tuttavia, il costo del centro di raccolta da esse previsto (euro 791.416,23) risulta di entità più che doppia rispetto al costo indicato dalla -OMISSIS- nei suoi giustificativi (euro 335.000); f) la sottostima degli oneri di sicurezza che risultano sulla base degli stessi elementi dichiarati dalla -OMISSIS- di entità quasi doppia; g) la incongruità (e comunque la mancanza di qualsiasi concreto riscontro per la verifica) dell'importo dichiarato a titolo di "spese generali".

La -OMISSIS- anzitutto eccepisce l'irricevibilità dei primi motivi aggiunti sostenendo che: a) a norma di disciplinare di gara era imposto che i concorrenti inserissero nella busta contenente l'offerta economica un quadro economico-finanziario che dettagliasse l'articolazione del prezzo offerto con l'indicazione delle singole voci di costo; b) essa ha presentato tale documento e tale documento (B.2 quadro economico-finanziario) è stato conosciuto dalle ricorrenti prima dell'aggiudicazione tanto che esse hanno anche presentato una perizia alla stazione appaltante con cui l'hanno contestato; c) i giustificativi dell'offerta presentati il 30 dicembre 2015 null'altro sarebbero che il medesimo documento "sotto diversa veste grafica e con l'aggiunta di

riferimenti giurisprudenziali”); d) di conseguenza i motivi aggiunti sarebbero ampiamente tardivi dato che alla data della loro notifica le ricorrenti conoscevano da oltre tre mesi l’offerta economica dell’aggiudicataria (e quindi anche il documento B.2 quadro economico-finanziario).

L’eccezione è infondata.

A parte che non corrisponde alla realtà che il documento B.2 inserito nell’offerta economica sia identico alle giustificazioni presentate il 30 dicembre 2015 (dato che se è vero che le giustificazioni seguono lo schema del documento B.2 – e in realtà non avrebbe potuto essere diversamente dato che le giustificazioni si riferiscono ai dati di costo da tale documento risultanti – esse risultano maggiormente articolate); in ogni caso è solo con la conoscenza del documento recante le giustificazioni che si è realizzata la “piena conoscenza” dei vizi (asseritamente) inficianti il procedimento di verifica.

Ciò premesso il Collegio ritiene che la valutazione di sostenibilità dell’offerta della -OMISSIS-operata dal comune di -OMISSIS- sia carente, benchè le censure proposte dalle ricorrenti siano in parte persuasivamente smentite dalla argomentazioni difensive dell’aggiudicataria.

In particolare, ciò vale anzitutto per i costi di personale (che, sia detto per inciso, costituiscono nell’economia dell’appalto quasi il 70% dei costi complessivi). Per quanto concerne il riferimento alle tabelle del 2013 esso è formalmente giustificato dalla circostanza che le tabelle del 2015 invocate dalle ricorrenti sono state pubblicate in epoca successiva alla redazione dell’offerta; in ogni caso, in punto di diritto gli importi delle tabelle hanno un carattere orientativo e non sono vincolanti e, in punto di fatto, va rilevato che nel confronto tra le tabelle di ottobre 2013 e quelle del 2015 vi è un incremento retributivo su base annua pari a (mediamente) 0,007/0,008%, cioè una differenza che ha un’incidenza quantitativa molto limitata. In realtà gli elementi che comportano lo scostamento (quasi il 10%) dal costo risultante dalle nuove tabelle denunciato dalle ricorrenti sono le riduzioni operate per



tener conto dell'abolizione dell'IRAP, della minore incidenza dell'aliquota INAIL e del costo del personale sopportato dalla aggiudicataria per assicurare il servizio nel comune di -OMISSIS- nel 2014. Queste riduzioni non appaiono ingiustificate; le stesse ricorrenti ammettono quella derivante dall'abolizione dell'IRAP, mentre quelle derivanti dalla minore incidenza dell'aliquota INAIL e dal costo storico sono state giustificate, come documentato.

Parimenti infondate sono le censure relative alla giustificazione del costo degli automezzi (che è indicato in euro 737.188,01, pari a circa il 16% dell'importo offerto).

In questo caso le ricorrenti denunciano essenzialmente che i costi indicati non sono stati congruamente dimostrati mediante idonea documentazione giustificativa.

Va in contrario osservato che le giustificazioni prodotte recano la indicazione analitica dei mezzi che sarebbero stati usati con l'indicazione in apposite tabelle dei relativi costi di gestione. In sostanza i dati sugli automezzi (per es. la condizione, l'alimentazione, la percorrenza annua) di cui le ricorrenti lamentano l'assenza sono stati in realtà forniti. Quanto alle incongruenze denunciate (per es. in ordine all'ammortamento), il Collegio rileva che i dati risultanti dalle giustificazioni non appaiono manifestamente incongrui o inattendibili, benchè sia corretta l'affermazione che alcuni di essi fossero in sede di procedimento sforniti di documentazione giustificativa che è stata prodotta solo in sede processuale per superare i rilievi delle ricorrenti (il che però dimostra indirettamente l'insufficienza dell'istruttoria compiuta in sede di procedimento).

Per quanto concerne i costi relativi alle forniture (che rappresentano circa il 10% dell'importo offerto), le ricorrenti denunciano anzitutto che, se si moltiplicano le quantità offerte per i prezzi dichiarati, vi è una sproporzione di 8.676,30 euro tra l'importo indicato dall'aggiudicataria (euro 484.686,03, pari a euro 289.236,03 per "forniture per servizi di igiene urbana" e euro 195.400 per "forniture sacchi") e quello effettivo, che ascende a euro

493.403,33; in pratica le ricorrenti sostengono che se si moltiplicano le quantità di forniture risultanti nella tabella a pagina 8 e 9 delle giustificazioni dell'aggiudicataria con i costi unitari indicati nella tabella "costi attrezzature e forniture" allegata al medesimo documento risulta un costo complessivo di euro 493.403,33, superiore – appunto – di euro 8.676,30 rispetto a quello di 484.686,03 che risulta dal quadro economico complessivo riportato alle pagine 2 e 3. A ciò si aggiunge che non sono state quantificate alcune voci di costo.

La -OMISSIS— senza entrare nel merito della prima censura - controdeduce (in modo scarsamente comprensibile) che, per quanto riguarda le voci di costo non quantificate, per errore materiale non sono state indicate 4 tipologie di beni (contenitore da 50 l. con biofiltro, contenitori da 25 l. per umido a tenuta, cestini di pregio e cartelli di spazzamento) ma sostiene che nel complessivo costo delle forniture indicato in euro 289.236,02 questi beni erano compresi; inoltre in tale cifra sarebbe anche compresa una voce di oneri vari per attrezzature in proprio e per imprevisti (circa 16.000 euro). A riprova di ciò ha prodotto una tabella (interamente riportata nelle pagine 18, 19 e 20 della memoria depositata il 24 maggio 2016) che rappresenterebbe l'esatta quantificazione dei costi per "forniture per servizi di igiene urbana".

Le argomentazioni delle ricorrenti sono in questo caso fondate. Anzitutto effettivamente "l'incrocio" della tabella con le quantità di attrezzature di pagina 8-9 delle giustificazioni con i costi di esse riportati nella tabella "costi" allegata determina un onere superiore a quello risultante dal quadro generale a pagine 2-3, sia pur considerando alcune inesattezze della tabella di pagina 8-9 dato che le quantità ivi indicate in alcuni casi non corrispondono seppur di poco con i dati risultanti dalle "schede analisi servizi" (per es. i contenitori stradali per RUP sono indicati nella tabella a pagina 9 nel numero di 45, 45 e 20, mentre nelle schede analisi servizi sono indicati in 25, 45 e 45).

A questa incongruenza si aggiunge che la tabella "corretta" proposta dalla -OMISSIS-(allegato 53 ma essa è riprodotta nella memoria citata) pare non

comprendere alcune voci riportate nella tabella di pag. 8-9 (per es. relativamente alla raccolta cimiteriale mancano i 50 cassonetti da 1.100 l., per un costo di euro 3.546, che paiono essere stati sostituiti da 30 cassonetti da 660 l., per un costo di euro 1.139,85; ancora a solo titolo esemplificativo nella tabella di pagina 8-9 è compreso un “sistema di accesso alla piattaforma” avente un costo di euro 4.306,10, che manca nella tabella “corretta”). Ciò implica che, anche ammettendo che le altre manchevolezze denunciate (per es. quelle sul sistema di chiusura a pedaliera o quelle sulla fornitura di contenitori e sacco con chip elettronico) siano insussistenti (come sostenuto dall’aggiudicataria in memoria) lo squilibrio è superiore a quello indicato dalle ricorrenti.

Data la scarsa chiarezza dei documenti e delle allegazioni difensive della - OMISSIS-non è possibile affermare quale sia la rilevanza quantitativa di questi scostamenti ma che scostamenti vi siano non è dubitabile e la circostanza che la stazione appaltante non li abbia individuati e non abbia chiesto chiarimenti conferma un difetto di istruttoria.

Le censure relative ai costi della comunicazione, al centro di raccolta (per il quale le ricorrenti hanno ottenuto una migliore valutazione rispetto alla - OMISSIS-a differenza di quanto affermano), agli oneri di sicurezza e alle spese generali (anche a prescindere dal limitato rilievo quantitativo di questi elementi di costo) appaiono invece formalistiche e molto generiche.

In definitiva i primi motivi aggiunti sono fondati risultando fondato il dedotto difetto di istruttoria e motivazione.

In conclusione risultano fondate le censure recate dal ricorso principale e nei secondi e terzi motivi aggiunti relative alla mancata esclusione della - OMISSIS-per il difetto del requisito della moralità professionale ricorrendo un precedente penale pregiudizievole a carico dell’ex socio di maggioranza della società che ha dismesso tale condizione nell’anno antecedente alla indizione della gara e sussiste anche il difetto di istruttoria nella verifica della sostenibilità dell’offerta denunciato nei primi motivi aggiunti.

Può ora passarsi all'esame del ricorso incidentale.

Con il ricorso incidentale la -OMISSIS- sostiene che il RTI delle ricorrenti è stato illegittimamente ammesso alla gara in quanto: a) la -OMISSIS-, individuata come mandataria del raggruppamento (con quota di partecipazione del 70% a fronte del 30% della mandante -OMISSIS- s.a.), in violazione dell'articolo 275, comma 2, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, non possiede "i requisiti ... in misura maggioritaria" rispetto alla mandante, cosicché il RTI avrebbe dovuto essere escluso; in pratica, la ricorrente incidentale sostiene che nei RTI la norma dell'articolo 275, comma 2, impone non semplicemente che la mandataria assuma una quota di partecipazione all'appalto percentualmente superiore a quella delle mandanti ma possieda anche i requisiti in misura maggioritaria; nella fattispecie quindi, posto che la -OMISSIS- è un'impresa di dimensioni molto maggiori rispetto alla -OMISSIS-, la tesi della ricorrente è che nel RTI tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, la prima non avrebbe potuto assumere la veste di mandataria perché non possiede i requisiti in misura maggioritaria rispetto alla -OMISSIS-; b) l'offerta delle ricorrenti non reca una adeguata specificazione delle parti di servizio che ciascun partecipante al RTI si obbliga ad eseguire, dato che essa si limita a indicare una ripartizione meramente quantitativa (in sostanza la -OMISSIS- si obbliga a eseguire il 70% del servizio e la -OMISSIS- il restante 30%); c) la -OMISSIS- al momento della presentazione della istanza di partecipazione era priva di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali, cioè di uno dei requisiti che occorrono al fine dell'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio nazionale; d) la -OMISSIS- è priva del requisito della moralità professionale esistendo a carico di suoi esponenti aziendali precedenti pregiudizievoli ex articolo 38 d.lg. n. 163 del 2006; e) l'offerta tecnica del RTI è inficiata da errori che la rendono inattendibile e indeterminata.

La prima censura è infondata. Il Collegio infatti non condivide la tesi della -OMISSIS- dato che essa implicherebbe – in contrasto anche con esigenze di

garanzia della concorrenza e di non discriminazione delle imprese in ragione delle loro dimensioni – che all'interno di un raggruppamento la veste di mandataria debba essere assunta dall'impresa di maggiori dimensioni, per di più anche nel caso – che è quello in esame – in cui ciascun componente del raggruppamento possieda i requisiti in misura tale da consentirgli di partecipare individualmente alla gara; la disposizione dell'articolo 275 deve quindi essere interpretata nel senso più favorevole alla possibilità di partecipazione e quindi nel senso che la mandataria deve assumere una quota di partecipazione all'appalto superiore o comunque non inferiore a quella di ciascuna mandante.

Pure infondata è la seconda censura, dato che ad avviso del Collegio la indicazione del riparto delle quote tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, in considerazione del carattere relativamente semplice e sostanzialmente omogeneo delle prestazioni da eseguire, soddisfa la previsione dell'articolo 37, comma 4, d.lg. n. 163 in punto di indicazione delle parti di servizio da eseguirsi a cura dei componenti del raggruppamento; tra l'altro nella fattispecie i componenti del raggruppamento hanno requisiti di qualificazione che renderebbero possibile a ciascuno di essi la partecipazione individuale alla gara per cui – se si considera che la indicazione in questione ha essenzialmente la funzione di assicurare la serietà dell'offerta e di evitare che parti dell'opera o del servizio possano essere eseguite da soggetti privi delle necessarie qualificazioni – risulta confermata l'idoneità delle semplice indicazione delle quote di esecuzione del servizio.

Parimenti infondata è la censura avente a oggetto la mancanza in capo alla -OMISSIS- dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali (che essa nel frattempo ha incontestatamente conseguito); ad avviso del Collegio infatti la -OMISSIS- è stata legittimamente ritenuta in possesso del requisito in questione in considerazione della sua iscrizione al corrispondente organismo spagnolo; la tesi della ricorrente incidentale secondo cui la normativa spagnola escluderebbe che tale abilitazione sia valida ai fini dell'assunzione di un

servizio pubblico è infatti del tutto priva di prova (il documento intestato “Universidad de Grenada” allegato sub 11 al ricorso incidentale – anche indipendentemente dalle puntuali contestazioni articolate dalle ricorrenti - non prova quanto sostenuto); le ricorrenti hanno comunque depositato idonea certificazione attestante l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di trasporto e di trattamento e incenerimento di rifiuti rilasciata dall’autorità spagnola. Ciò soddisfa la previsione dell’articolo 47 d.lg. n. 163, che attua i principi di diritto comunitario di massima apertura delle gare e di parità di trattamento tra imprese nazionali e imprese di altri paesi comunitari; il difensore della -OMISSIS- alla pubblica udienza ha sostenuto in contrario che i commi 5 e 6 dell’articolo 212 d.lg. 4 aprile 2006, n. 152 impedirebbero l’applicazione “del principio di reciprocità dell’accesso agli appalti degli operatori economici” fissato dalla direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE e che sarebbe perciò indispensabile che l’impresa basata in un paese comunitario diverso dall’Italia debba essere iscritta all’albo dei gestori ambientali per poter svolgere l’attività e quindi per poter concorrere ad appalti aventi a oggetto servizi implicanti lo svolgimento delle medesime attività; egli ha anche formulato una richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia UE “per verificare la compatibilità dell’articolo 212, commi 5 e 6, d.lg. 152/2006 in rapporto alle previsioni degli articoli 4 e 46 della direttiva 2004/28/CE e in particolare se l’articolo 212, commi 5 e 6, osti all’applicazione del principio di reciprocità all’accesso agli appalti degli operatori economici discendenti dalla medesima direttiva”; il Collegio ritiene che la disciplina dell’articolo 212, commi 5 e 6, si riferisca agli operatori economici aventi sede in Italia e che, in applicazione dei principi di diritto comunitario, gli operatori basati in altro paese appartenente all’unione europea possano svolgere l’attività anche in Italia se in possesso delle qualificazioni e dei titoli richiesti dalle normative dei paesi di appartenenza. Un’interpretazione diversa si porrebbe in contrasto con i principi di diritto comunitario.

Infondate risultano anche le censure relative ai precedenti incidenti sulla moralità professionale riportati da esponenti aziendali della -OMISSIS-.

Per quanto concerne i signori Nicola -OMISSIS- e Emilio -OMISSIS-, consiglieri di amministrazione e procuratori speciali, a loro carico non esiste alcun precedente pregiudizievole dato che: a) quanto al primo, si tratta di condanna, non passata in giudicato, per un reato colposo (lesioni colpose per un incidente sul lavoro occorso a un dipendente della società), sicchè esso non rileva ai fini del comma 3 dell'articolo 38 sia perché la condanna non è definitiva sia perché difficilmente potrebbe ritenersi che il precedente in questione possa avere rilevanza sulla moralità professionale della società; b) quanto al secondo, risulta il proscioglimento per prescrizione del reato.

In pratica l'unico precedente effettivamente esistente è quello (dichiarato in sede di istanza di partecipazione alla gara) a carico del signor Vincenzo -OMISSIS-, amministratore delegato; si tratta tuttavia di condanna a sanzione pecuniaria per un reato contravvenzionale, cioè di un precedente che all'evidenza non incide negativamente sulla moralità professionale dell'impresa.

Va infine esaminata l'ultima censura proposta con il ricorso incidentale.

La -OMISSIS-sostiene che il RTI delle ricorrenti avrebbe dovuto essere escluso perché la sua offerta sarebbe inattendibile, parziale e determinata.

Il difetto riscontrato si riferisce al progetto tecnico e in particolare al paragrafo 6.4 ("analisi della produzione di rifiuti e obiettivi di progetto"); il paragrafo in questione reca una tabella sulla produzione di rifiuti annua che conterrebbe un errore in quanto indica come somma dei rifiuti prodotti la quantità di 26.036.820 Kg. (dato che corrisponde alla produzione di rifiuti del 2011 quale risultante nell'allegato n. 1 al capitolato speciale d'appalto); la -OMISSIS-ha tuttavia rilevato che, benchè le ricorrenti abbiano affermato nel documento che "il dimensionamento in termini quantitativi di rifiuto .... è stato effettuato considerando il dato massimo indicato dalla stazione appaltante pari a 26.036,82 T/anno" e benchè tale ultimo dato sia indicato

come “totale” nella citata tabella, la somma delle quantità delle varie tipologie di rifiuto non è pari a 26.036,82 tonnellate ma a 21.587,12, con una differenza di ben 4.449,20 tonnellate.

Nei suoi atti difensivi le ricorrenti principali paiono sostanzialmente ammettere l'errore (dato che non contestano se non del tutto genericamente le affermazioni della -OMISSIS-) ma sostengono che esso non influirebbe sulla legittimità della loro partecipazione dato che esso non rientra tra le fattispecie tassative di esclusione dalla gara previste dall'articolo 46 d.lg. n. 163.

Il Collegio condivide tale assunto. L'errore in questione non incide infatti sul contenuto degli impegni assunti con la presentazione dell'offerta; a ciò si aggiunge che nel medesimo paragrafo del progetto le ricorrenti affermano da un lato di stimare la produzione di rifiuti in circa 22.574 tonnellate annue e dall'altro evidenziano come il dato relativo alle oltre 26.000 tonnellate annue riportato nella tabella A dell'allegato n. 1 al c.s.a. contrasti con quello della tabella B che indica un valore compreso tra 22.000 e 23.000 tonnellate annue. Inoltre aggiungono anche di attendersi per effetto del progressivo passaggio al sistema di raccolta “porta a porta” dei rifiuti una “sostanziale riduzione dei quantitativi annui di rifiuto prodotti”. In definitiva quindi anche ad ammettere che errore vi sia (e in effetti una incongruenza non può negarsi che esista) non pare si tratti di un'incongruenza che possa inficiare attendibilità e serietà dell'offerta delle ricorrenti e comunque si tratta di materia in cui la stazione appaltante avrebbe potuto (e dovuto) esercitare il potere-dovere di richiedere chiarimenti al concorrente.

Il ricorso incidentale è dunque infondato.

In conclusione, quale conseguenza dell'accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti, l'aggiudicazione alla -OMISSIS-va annullata. Non risultando stipulato un contratto, il mero annullamento dell'aggiudicazione è pienamente soddisfacente degli interessi delle ricorrenti, cui il comune di -OMISSIS- dovrà aggiudicare la gara e affidare il servizio previa verifica del



possesso dei requisiti richiesti. In altri termini non v'è materia per pronuncia in materia di inefficacia del contratto o di reintegrazione- risarcimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai fini della liquidazione e dell'imputazione in capo ai resistenti si è considerata la violazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali da parte della -OMISSIS-(i cui atti processuali risultano di difficile comprensibilità a causa di una tecnica redazionale che fa sistematico ricorso al "copia-incolla" di interi documenti e di ampi stralci di precedenti giurisprudenziali).

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, accoglie il ricorso principale e i motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati; respinge il ricorso incidentale.

Condanna i resistenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro dodicimila, oltre accessori, di cui quattromila a carico del comune di -OMISSIS- e ottomila a carico della parte resistente privata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti interessati alle vicende di cui alla causa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Taglienti, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Antonio Massimo Marra, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Davide Soricelli**

**IL PRESIDENTE**  
**Carlo Taglienti**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.